

DELIBERAZIONE Nº 485

SEDUTA DEL 24 APR. 2012

FORMAZIONE	<b>LAVORO</b>	CUL.	TURA	E
SPORT				_

DIPARTIMENTO

OGGETTO

"Protocollo d'Intesa relativo ai primi provvedimenti attuativi del Testo unico dell'apprendistato ai sensi del D. Lgs 167/2011 tra la Regione Basilicata con le Associazioni di categoria di datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello regionale. - Approvazione

Relatore ASSESSORE DIP.TO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

La Giunta, riunitasi il giorno 4 A PR. 2012 alle ore 16,45 nella sede dell'Ente.

		Presente	Assente
Vito DE FILIPPO	Presidente	×	
Agatino Lino MANCUSI	Vice Presidente	and the state of t	×
Attilio MARTORANO	Componente	X	
Rosa MASTROSIMONE	Componente	×	
Vilma MAZZOCCO	Componente	X	
Maurizio Marcello PITTELLA	Componente	X	
Vincenzo Edoardo VITI	Componente	7	****
	Agatino Lino MANCUSI Attilio MARTORANO Rosa MASTROSIMONE Vilma MAZZOCCO Maurizio Marcello PITTELLA	Agatino Lino MANCUSI  Attilio MARTORANO  Componente  Rosa MASTROSIMONE  Componente  Vilma MAZZOCCO  Componente  Maurizio Marcello PITTELLA  Componente	Vito DE FILIPPO Presidente   Agatino Lino MANCUSI Vice Presidente   Attilio MARTORANO Componente   Rosa MASTROSIMONE Componente   Vilma MAZZOCCO Componente   Maurizio Marcello PITTELLA Componente

Segretario: dr. Arturo AGOSTINO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,
secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si com	pone di Nº	5	pagine compreso il frontespizio
ediN° 1	allegat	i	

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE				
O Prenotazione di impegno Nº	UPB	Сар.	per <b>€</b>	
○ Assunto impegno contabile N°		UPB	Сар.	
Esercizio	per€			
IL DIRIGENTE				

Visti

il D. Lgs. N. 165 del 30 marzo 2001;

la Legge Regionale n.12 del 2 marzo 1996 e successive modifiche e integrazioni;

la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998;

le DD.GG.RR. n. 1148 del 23 maggio 2005 e n. 1380 del 5 luglio 2005;

la D.G.R. n. 2017 del 5 ottobre 2005 e successive modifiche e integrazioni;

la D.G.R. n. 637 del 3 maggio 2006;

il D. Lgs.vo 23.12.97, n° 469, con il quale sono stati conferiti alla Regione e agli Enti locali funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro;

Vista

la D.G.R. n. 1081 del 20.07.2011 "Legge Regionale 13 novembre 2006, n. 28. "Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato" e s.m.i. Approvazione "Linee operative di prima attuazione degli aspetti formativi del contratto di apprendistato professionalizzante";

Visto

il Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167 "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247";

Visto

in particolare l'art. 7, comma 7, "Per le Regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.";

Vista

la circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 29 dell'11.11.2011, che, relativamente al predetto art. 7, evidenzia:

- che lo stesso introduce un regime transitorio nel quale, per le Regioni e i settori ove la nuova disciplina non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, per non oltre sei mesi, dalla data di entrata in vigore dello stesso Decreto, fino al 25 aprile 2012 le regolazioni vigenti;
- che al termine di tale periodo, le Regioni devono aver adottato la regolamentazione di competenza, al fine di evitare possibili problematiche operative, avendo cura di stabilirne l'efficacia solo alla scadenza del regime transitorio dei sei mesi:

Ritenuto

per quanto sopra riportato, di dover procedere alla sottoscrizione di un "Protocollo d'Intesa relativo ai primi provvedimenti attuativi del Testo unico dell'apprendistato ai sensi del D. Lgs 167/2011 tra la Regione Basilicata con le Associazioni di categoria di datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello regionale";

Visti

gli esiti dei lavori della Commissione Permanente per l'Impiego della Basilicata che ha esaminato la bozza del "Protocollo d'Intesa relativo ai primi provvedimenti attuativi del Testo unico dell'apprendistato ai sensi del D. Lgs 167/2011 con le Associazioni di categoria di datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello regionale", nelle sedute del 11.04.2012, 19.04.2012, 23.04.2012;

Vista

la nota dell'11.04.2012 a firma di CGIL, CISL e UIL, con al quale si chiedeva di attivare un tavolo politico sulle problematiche relative all'attuazione del D. Lgs 167/2011;

Visto

che nella riunione del 19.04.2012 la Commissione Permanente per l'Impiego della Basilicata, ha approvato il testo del Protocollo d'Intesa citato auspicando che l'approfondimento tecnico svolto fosse seguito da un approfondimento politico nelle opportune sedi;

Visti

gli esiti della riunione del 24.04.2012 tra la Regione Basilicata, Associazioni di categoria di datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello regionale nella quale si è preso atto del Protocollo di cui sopra, ed i relativi allegati, ed ha espresso parere favorevole all'adozione dello stesso a decorrere dal 26.04.2012;

Ritenuto

di dover approvare il "Protocollo d'Intesa relativo ai primi provvedimenti attuativi del Testo unico dell'apprendistato ai sensi del D. Lgs 167/2011 tra la Regione Basilicata e le Associazioni di categoria di datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello regionale" e i relativi allegati;

Ritenuto

per motivi di urgenza di dover dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

Su proposta dell'Assessore alla Formazione Lavoro Cultura e Sport

Ad unanimità di voti espressi come per legge

#### DELIBERA

Per tutto quanto espresso in premessa che si richiama e si approva:

- Di approvare lo schema del "Protocollo d'Intesa relativo ai primi provvedimenti attuativi del Testo unico dell'apprendistato ai sensi del D. Lgs 167/2011 tra la Regione Basilicata e le Associazioni di categoria di datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello regionale", e relativi allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali del presente atto.
- Di dichiarare, per motivi di urgenza, immediatamente esecutivo il presente provvedimento.
- Di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale a sottoscrivere il succitato Protocollo d'Intesa con le Associazioni di categoria di datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello regionale.
- Di incaricare le competenti strutture del Dipartimento a tutti gli adempimenti connessi e conseguenti all'attuazione del sopracitato Protocollo d'Intesa.

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O.

IL DIRIGENTE

dr.ssa Liliana SANTORO

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

## D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247

# PROTOCOLLO D' INTESA

relativo ai primi provvedimenti attuativi del Testo Unico dell'apprendistato ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 del D. Lgs. 167/2011

#### TRA

nella persona di	la Regione Basilicata	
	${f E}$	
		·
44.		
Associazioni di categoria appresentative a livello re	dei datori di lavoro e dei lavoratori comparat	ivamente pi

## di seguito denominate "Parti".

#### Visto

- il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 139 del 22 Agosto 2007 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell' articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
- la Legge 6 agosto 2008, n. 133 con riferimento all'art. 64, comma 4 bis, rispetto all'assolvimento dell'obbligo di istruzione nei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, recepito con Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, comma 2, del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 Art. 3 (Competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale Aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale);
- la Legge n. 183/2010 "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi dell'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro " in cui si prevede che possono essere assunti, in tutti i settori di

- attività, con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni;
- l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e relativo allegato, approvato in Conferenza Unificata il 27 luglio 2011;
- l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con i relativi allegati approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011 e recepito con Decreto Interministeriale dell'11 novembre 2011;
- il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante il "Testo unico dell'apprendistato" emanato sulla base della delega ricevuta con l'art. 1, c. 30, della L. 247/2007, ed in vigore dal 25 ottobre 2011 ed in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 6;
- l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 gennaio 2012, riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 29 dell'11.11.2011;
- la Legge Regionale n. 33 dell'11 dicembre 2003 "Riordino del sistema formativo integrato";
- la D.G.R. n. 243 del 23 febbraio 2011, relativa al sistema regionale degli standard professionali, formativi e di certificazione delle competenze;
- la D.G.R. n. 1625 dell'8 novembre 2011, con la quale la Giunta Regionale ha istituito il "Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata";
- 1'articolo n. 23 della legge n. 214/2011;

- l'Accordo assunto in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 15 marzo 2012, per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
- la Raccomandazione n. 2008/C 111/01 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, sulla costituzione del "Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente" (EQF);
- la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- l'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra 1 ostato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 19 aprile 2012, per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 14.09.2011, n. 167;
- di dover sostenere il ruolo della bilateralità;

#### Considerato

che ai sensi dell'Accordo in Conferenza Permanente del 15 marzo 2012 sopra indicato:

- le figure nazionali di riferimento per le qualifiche e ì diplomi professionali conseguibili attraverso l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 167/2011, sono quelle di cui all'art. 18 comma 1, lettera d), del D.Lgs. 226/2005 come definite nell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, recepito con D.I. dell' 11 novembre 2011 e integrato dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012, in relazione alle aree professionali di riferimento definite dall'Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011. Tali figure sono articolabili in specifici profili regionali;
- gli standard minimi formativi delle competenze tecnico-professionali e delle competenze di base, relativi alle figure di cui al punto precedente, sono quelli di cui all'art. 18, comma 2 del D.Lgs. 226/2005, come definiti dall'Accordo

- in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e recepito con D.I. dell'11 novembre 2011;
- le competenze professionali comuni nelle aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale, sono quelle definite nell'Allegato 3 dell'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, recepito con D.I. del 15 giugno 2010;
- i modelli e le modalità di rilascio degli attestati di qualifica e diploma professionale e di competenze, anche nel caso di interruzione del percorso formativo, sono quelli previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 226/2005, come definiti dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, recepito con D.I. dell' 11 novembre 2011;
- i percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale prevedono la frequenza di attività di formazione, interna o esterna all'impresa, strutturata in osservanza degli standard fissati dalle Regioni e P.A. nel rispetto di quanto definito nell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, recepito con D.I. dell'11 novembre 2011, e nel D.Lgs. 226/2005, per un monte ore non inferiore a 400 ore annue, tenuto conto della possibilità, nel caso di apprendisti di età superiore ai 18 anni, di riconoscere crediti formativi in ingresso alla luce delle competenze possedute;
- ai sensi dell' art. 3, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 167/2011, le modalità di erogazione dell'ulteriore formazione aziendale, (formazione non strutturata presso l'impresa), sono stabilite dalla contrattazione collettiva, nel rispetto del Piano formativo individuale dell'apprendista, assicurandone la tracciabilità secondo le modalità definite dalle Regioni e P.A.;

#### Considerato che

- ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D. Lgs. 167/2011, l'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio è disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista;
- ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 167/2011, la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione

di un diploma o percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca;

#### Ritenuto

- che la durata e l'articolazione dei percorsi formativi è differenziata in relazione ai crediti formativi in ingresso riconosciuti agli apprendisti;
- che le tre tipologie di apprendistato previste nel Testo Unico costituiscono efficace integrazione tra sistema di istruzione e formazione e il mercato del lavoro al fine di favorire l'occupabilità dei giovani;
- che al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e dell'insuccesso scolastico, e per sostenere ed accompagnare i giovani verso il rientro nel sistema formativo possono essere previste misure di incentivo alla frequenza e al successo dei percorsi formativi per l'acquisizione della qualifica e del diploma professionale;
- di dover armonizzare le qualifiche professionali delle diverse tipologie di apprendistato (per la qualifica e per il diploma professionale, professionalizzante o di mestiere, di alta formazione e di ricerca) nelle more della istituzione del Repertorio Nazionale delle Professioni, di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 167/2011;
- di dover tener conto della classificazione delle professioni ISTAT CP 2011;
- di dover fare riferimento al Sistema regionale degli Standard Professionali, Formativi e di Certificazione delle Competenze rilevando, in particolare, che gli standard professionali di riferimento sono le Unità di Competenza di cui si compongono i profili del "Repertorio regionale dei Profili Professionali della Basilicata", istituito con D.G.R. n. 1625 dell'8 novembre 2011 e implementato da Regione, Province, Comuni e rappresentanti delle Associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul territorio, in quanto membri del "Gruppo Tecnico Standard", previsto dalla D.G.R. 243 del 22 febbraio 2011 e s.m.i..

#### 1 - Obiettivi

- 1. Sono individuati i seguiti obiettivi affinché gli aspetti formativi del contratto di apprendistato possano essere considerati fattore di interesse sia per le imprese, sia per le/i giovani:
  - maggior interazione tra impresa e istituzione formativa;
  - valorizzazione dell'impresa quale soggetto formativo;
  - qualificazione e caratterizzazione del sistema dell'offerta formativa;
  - valorizzazione del ruolo delle Parti sociali.
- 2. In coerenza con le indicazioni strategiche dell'UE, le Parti nel perseguire gli obiettivi sopra indicati, valorizzano le politiche di pari opportunità ed il contrasto delle discriminazioni di genere e degli stereotipi, per una società fondata su cultura e valori di equità, non discriminazione e responsabilità sociale degli attori pubblici e privati.

## 2 - Tipologie di apprendistato

- 1. Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
  - a. apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
  - b. apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
  - c. apprendistato di alta formazione e ricerca.

## 3 - Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

- 1. L'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale viene applicato ai giovani dai 15 ai 25 anni, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, assicurando agli apprendisti i curricula previsti dai percorsi di IeFP nel rispetto dell'ordinamento statale e regionale. I percorsi formativi in apprendistato per la qualifica professionale sono rivolti a:
  - a. giovani in obbligo formativo in età compresa tra 15 e 18 anni;
  - b. giovani con più di 18 anni senza qualifica e in possesso del diploma di licenza media.

- 2. Gli standard minimi formativi delle competenze di base, di cui all'allegato 4 dell'Accordo approvato in Conferenza Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano il 27 luglio 2011, e gli standard minimi formativi relativi alle "Competenze tecnico-professionali comuni di qualifica professionale", di cui all'allegato 3 dell'Accordo approvato in Conferenza Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano il 29 aprile 2010 e recepito dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 1221 del 19 luglio 2010, sono integrati dagli standard delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006.
- 3. Gli standard formativi per l'acquisizione di competenze tecnico-professionali sono definiti dalla Regione, sentite le Associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul territorio, in coerenza con: l'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 15 marzo 2012; la contrattazione collettiva nazionale di categoria; il sistema regionale di standard professionali, formativi e di certificazione delle competenze.
- 4. La durata dei percorsi è di almeno 990 ore e allineata all'offerta nazionale e regionale di IeFP.
- 5. L'azienda, per poter erogare la formazione interna, di cui all'art. 5 dell'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 15 marzo 2012 e per la formazione di cui al successivo comma 8, deve ottenere il riconoscimento della capacità formativa, come successivamente specificato.
- 6. La Regione, anche attraverso delega, e tenendo conto dell'art. 23 della legge 22 dicembre 2011 n. 214, cura la formazione esterna per l'apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale ricorrendo al sistema pubblico dell'offerta regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e secondo gli standard di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4.
- 7. La Regione, sentite le Associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul territorio, disciplina le modalità per il riconoscimento dei crediti formativi in ingresso.

- 8. Le modalità di erogazione dell'ulteriore formazione aziendale, ai sensi del comma 2, lettera c, art. 3 del Decreto legislativo 167/2011, sono stabilite dalla contrattazione collettiva, nel rispetto del Piano formativo dell'apprendista, assicurandone la tracciabilità secondo le modalità definite dalla Regione.
- 9. I percorsi formativi aziendali degli apprendisti di cui ai precedenti commi 5 e 8 possono essere finanziati per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali, di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'art. 12 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i., ove previsti dagli accordi interconfederali nazionali e dalla contrattazione collettiva e/o dagli ordinamenti nazionali dei fondi stessi, secondo modalità definite dalla Regione in accordo con le Associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale, come previsto dall'art. 1, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 167/2011.

## 4 - Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

- 1. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono la durata e la modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, come riportato al comma 2 dell'art. 4 del D. Lgs. 167/2011, da svolgersi sotto la responsabilità dell'azienda.
- 2. La formazione finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, di cui all'art. 4, comma 3 del D.Lgs. 167/2011, ha una durata 40 ore all'anno per tre anni, per un totale di 120 ore.
- 3. Gli standard di riferimento per la formazione di cui al precedente comma 2 sono:
  - a. gli standard minimi formativi delle competenze di base, di cui all'allegato 4 dell'Accordo approvato in Conferenza Stato - Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano il 27 luglio 2010;

- b. gli standard minimi formativi relativi alle "Competenze tecnico-professionali comuni di qualifica professionale", di cui all'allegato 3 dell'Accordo approvato in Conferenza Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano il 29 aprile 2010 e recepito dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 1221 del 19 luglio 2010;
- c. gli standard delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006.
- 4. La formazione di cui al precedente comma 2 può essere interna o esterna all'azienda:
  - a. l'azienda, per poter erogare la formazione interna, deve ottenere il riconoscimento della capacità formativa, come successivamente specificato;
  - b. la formazione esterna all'azienda è erogata dagli Organismi di Formazione accreditati dalla Regione Basilicata.
- 5. Nel caso della formazione di cui al precedente comma 4, lett. a), per quanto riguarda la formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, l'azienda deve coinvolgere, in via prioritaria, gli Enti Bilaterali accreditati per le connesse attività formative.
- 6. La formazione di cui al precedente comma 4, lett. b) è finanziata dalla Regione attraverso procedure di evidenza pubblica, nei limiti delle risorse disponibili.
- 7. I soggetti in possesso della qualifica o del diploma professionale acquisito in apprendistato, di una qualifica o di un diploma conseguiti all'interno dell'offerta regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) o di una qualifica conseguita nell'ambito del sistema regionale di formazione professionale, non sono tenuti a frequentare le formazione di cui al precedente comma 2.

- 8. Nelle more della contrattazione collettiva e degli Accordi interconfederali, Regione e Parti Economiche e Sociali concordano di utilizzare i descrittivi delle Unità di Competenza del "Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata" per la definizione delle competenze tecnico-professionali.
- 9. La Regione, d'intesa con le parti sociali e datoriali, definisce le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere (art. 4, comma 4, del D.Lgs. 167/2011).

## 5 - Apprendistato di alta formazione e di ricerca

- 1. La Regione definisce la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 167/2011, attraverso la stipula di intese con le università, gli Istituti Tecnici e Professionali e le Istituzioni formative o di ricerca in possesso riconoscimento istituzionale con rilevanza nazionale o regionale, con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale.
- 2. Le parti individuano le seguenti fasi preliminari alla stesura di un'intesa specifica:
  - a. Definizione di un'offerta formativa regionale con le istituzioni formative competenti.
  - b. Individuazione dei titoli di studio e/o delle attività su cui indirizzare la sperimentazione:
  - Diploma di istruzione secondaria superiore;
  - Laurea triennale;
  - Laurea magistrale;
  - Master Universitari post laurea di I e II livello o Corsi Universitari di alta formazione scientifica e/o professionale;
  - Dottorato di ricerca;
  - Specializzazione tecnica superiore;

- Attività di ricerca;
- Praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.
- c. Definizione dell'Intesa con le istituzioni Formative competenti.

## 6 - Certificazione delle competenze

- 1. Le competenze acquisite dall'apprendista sono certificate dalla Regione, secondo le modalità da questa definite, in coerenza con il sistema nazionale di certificazione delle competenze.
- 2. Le competenze sono registrate sul libretto formativo, secondo modalità definite dalla Regione, di concerto con le Associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale e nel rispetto dell'Intesa raggiunta tra Governo, Regioni e Parti Sociali, "Linee guida per la formazione", siglata il 17 febbraio 2010.
- 3. Le parti concordano di utilizzare il modello di cui all'Allegato "A" alla presente Intesa, nelle more dell'approvazione del format regionale di "Libretto formativo del cittadino" e della messa a regime del sistema nazionale di certificazione delle competenze.
- 4. La Regione, nell'individuare funzioni e ruoli dei soggetti coinvolti nella definizione degli standard di processo per il riconoscimento, la valutazione e la certificazione delle competenze, riconosce l'apporto della bilateralità.

#### 7 - Piano formativo individuale

- 1. Il Piano Formativo Individuale deve avere le seguenti caratteristiche:
  - a. è coerente con il profilo formativo di riferimento anche in relazione ai profili professionali previsti dai CCNL;
  - b. delinea il percorso formativo formale e non formale dell'apprendista in coerenza con le competenze possedute dall'apprendista stesso;
  - c. indica l'articolazione della formazione formale, esterna e interna, anche in relazione contrattazione collettiva nazionale nel caso di formazione formale interna;

- d. contiene gli obiettivi formativi specifici nei termini di competenze richieste (di base, trasversali e tecnico-professionali);
- e. contiene le informazioni relative al tutore o referente aziendale (modalità di svolgimento della formazione, attestato di frequenza, n. apprendisti seguiti);
- f. specifica le modalità per la certificazione e la registrazione delle competenze.
- 2. Al fine di uniformare le procedure di compilazione e trasmissione del PFI e di consentire l'informatizzazione delle stesse, con significativi vantaggi per le imprese e per tutti gli attori del sistema apprendistato, nelle more dell'approvazione di un modello unico nazionale, le Parti convengono di adottare il modello allegato "B" alla presente Intesa che deve essere redatto per iscritto e definito entro 30 giorni dalla stipula del contratto di apprendistato.
- 3. La richiesta del parere di conformità del Piano Formativo Individuale, allegato "C", è inoltrata agli Enti bilaterali competenti, ove previsto dalle disposizioni contrattuali.

## 8 - Capacità formativa interna all'azienda

- 1. Al fine di ottenere il riconoscimento della capacità formativa interna, l'azienda deve possedere i seguenti requisiti minimi:
  - a. la disponibilità di risorse umane idonee e finalizzate al trasferimento di contenuti formativi:
  - b. la disponibilità di attrezzature e macchinari idonei al corretto svolgimento della formazione, e di locali non dedicati alla produzione di beni e servizi, e nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - c. la disponibilità di un tutore o referente aziendale in possesso dei requisiti in seguito definiti.
- 2. I datori di lavoro, interessati al riconoscimento della capacità formativa della propria azienda, devono presentare apposita comunicazione, ai sensi del

D.P.R. 445/2000 e s.m.i., utilizzando il modello allegato, allegato "D", alla Regione che effettuerà i controlli sulla veridicità di quanto contenuto nell'autodichiarazione, sentita la Commissione Permanente per l'Impiego della Basilicata.

#### 9 - Tutore o referente aziendale

- 1. Il tutore o referente aziendale è il soggetto che affianca e supporta l'apprendista nell'intero percorso di formazione definito nel piano formativo individuale, che garantisce il raccordo didattico tra formazione formale e non formale, interna ed esterna all'azienda, che svolge le funzioni e possiede i requisiti minimi stabiliti dalla Regione.
- 2. Requisiti del tutore o referente aziendale sono:
  - a. essere inquadrato ad un livello superiore rispetto alla qualifica che dovrà conseguire l'apprendista al termine del periodo di apprendistato professionalizzante;
  - b. svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
  - c. possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa.
- 3. I compiti del tutore o referente aziendale sono:
  - a. trasmissione delle competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative;
  - b. integrazione tra la formazione interna e quella esterna all'impresa;
  - c. collaborazione con la struttura di formazione esterna al fine di valorizzare il precorso di apprendimento, in alternanza fra le competenze trasversali e quelle specifiche del profilo formativo:
  - d. valutazione dell'attività dell'apprendista.
- 4. Le funzioni del tutore o referente aziendale possono essere svolte:
  - a. da un lavoratore specializzato o qualificato, designato dall'impresa, che svolge attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;

- b. dal titolare stesso dell'impresa o da un socio dell'azienda o familiare coadiuvante nelle imprese artigiane e nelle imprese con meno di 15 dipendenti, a condizione che gli stessi siano coinvolti in attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
- c. da un collaboratore esterno in possesso dei requisiti, nel caso in cui il datore di lavoro o i suoi dipendenti siano sprovvisti dei requisiti.
- 5. Ciascun tutore o referente aziendale può affiancare non più di cinque apprendisti. Il tutore o referente aziendale, all'avvio della prima esperienza di tutoraggio, è tenuto a partecipare ad almeno una specifica iniziativa formativa di durata non inferiore a 16 ore, secondo modalità definite dalla Regione di concerto con le parti sociali maggiormente rappresentative sul piano regionale.
- 6. Nel caso di assunzione di apprendista in imprese che non dispongono di tutori o referenti aziendali formati, il previsto percorso deve essere realizzato entro 45 giorni dall'assunzione dell'apprendista.
- 7. La formazione del tutore o referente aziendale, obbligatoria, è finalizzata allo sviluppo di alcune competenze minime quali:
  - a. la conoscenza del contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza formazione lavoro;
  - b. la conoscenza delle funzioni del tutore o referente aziendale e degli elementi di contrattualistica di settore o aziendale in materia di formazione;
  - c. la gestione dell'accoglienza e dell'inserimento degli apprendisti in azienda, nonché delle relazioni con i soggetti esterni all'azienda;
  - d. la capacità di contribuire alla definizione del piano formativo individuale, di pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e di valutarne i progressi e i risultati.
- 8. Al termine di ciascun percorso la Regione rilascia specifico attestato. Il percorso formativo deve essere frequentato dal tutore o referente aziendale una sola volta.

9.	Il	tutore	0	referente	aziendale	dovrà	inoltre	seguire	appositi	corsi	di
	ag	giornan	nen	ito, con ca	denza trieni	nale, se	mpre de	lla durata	a non infe	riore a	ılle
	8 0	ore.									

## 10 - Clausola di salvaguardia

Il presente Protocollo d'Intesa risulta cedevole per le parti che il D. Lgs 167/2011 demanda a specifici accordi settoriali e/o interconfederali a carattere nazionale ed alla contrattazione collettiva richiamata dal D. Lgs 167/2011 qualora stipulati, nel rispetto delle reciproche competenze.

Il presente Protocollo d'Intesa ha carattere aperto e pertanto può essere sottoscritto successivamente da altre associazioni dei datori lavoratori e dei prestatori di lavoro che ne abbiano interesse.

Letto, approvato e sottoscritto.

Regione Basilicata	Associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori
Il Presidente della Giunta	



# REGIONE BASILICATA

# LIBRETTO FORMATIVO

RILASCIATO DA (soggetto abilitato/autorizzato)	
·	
DATA DI PRIMO RILASCIO:	
DATA DI III TIMO ACCIORNAMENTO:	

## SEZIONE 1

1. INF	ORMAZIONI PERSO	NALi	
Nome e Cognome			
Codice Fiscale			
Sesso			
Data di nascita//			1
Comune ( o Stato estero) di nascita			
Provincia			
Nazionalità			
Comune di residenza	CAP	Provincia	,
Indirizzo di residenza Comune di domicilio			
Comune di domicilio	CAP	Provincia	
Indirizzo di domicilio			·
Numero di telefono cellulare			
Numero di Telefono.			!
Numero di Fax			
Indirizzo di posta elettronica			[ 
2. ESPERIENZ	E LAVORATIVE / F	PROFESSIONALI (*)	
			-
Tipologia contrattuale		·	
Doto di inizio del conserte di l	,		
Data di inizio del rapporto di lavoro/			
Data di cessazione del rapporto di lavoro	//	-	
Manajone synta (qualifica SII.)			
Mansione svolta (qualifica SIL)	·		
Settore economico (codice ISTAT)			
(554.55 1517(1)			
Principali attività svolte			
		-	
		-	
Nome del datore di lavoro			
<u> </u>			
Indirizzo del datore di lavoro			
(* \			
(* ) da ripetersi per ogni esperienza citata		· <del></del>	


3. TITOLI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE (*)
Titolo di studio
(se in apprendistato, indicare se:
apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
apprendistato di alta formazione e ricerca
Anno di conseguimento
Nome dell'Istituto Scolastico/Ente/Università
Sede dell'Istituto Scolastico/Ente/Università
votazione conseguita (numeratore/denominatore)/ cum laude
ultimo anno frequentato (se abbandonato)
anno di frequenza (se in corso)
nr. esami sostenuti (se abbandonato o in corso)
tirocinio/stage Durata
ente/azienda ospitante
/*\ do instantani na anima ilia
(*) da ripetersi per ogni esperienza citata  4. ESPERIENZE FORMATIVE (*)
Titolo attività formativa
- se ottenuto in apprendistato indicare:
apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere  apprendistato di alta formazione e ricerca
- indicare se ottenuto in contratto di inserimento
Soggetto che ha erogato l'attività formativa
Sede soggetto erogatore (comune o stato estero)
concluso nel
durata ( specificare se in ore/giorni/mesi)
attestazione/ certificazione rilasciata o validata dall'ente pubblico
altre attestazioni
tirocinio/stage Durata
tirocinio/stage Durata

<sup>(\*)</sup> da ripetersi per ogni esperienza citata

Sezione 2 –

Competenze acquisite in percorsi di apprendimento

Tipo di evidenze documentali a supporto dell'avvenuta acquisizione delle competenze descritte Periodo di acquisizione (anno/i in cui sono state sviluppate le competenze indicate) Contesto di acquisizione (in quale percorso/situazione sono state sviluppate le competenze indicate) Descrizione Tipologia



# **REGIONE BASILICATA**

PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
D.Lgs. 14 settembre 2001, n. 167, "Testo unico dell'apprendistato"
(Elementi minimi)

Relativo all'assunzione in qualità di apprendista del/della sig./sig.ra:

1) AZIENDA	
Denominazione/Ragione sociale	
Partita I.V.A.	
Codice fiscale	
Sede legale (indirizzo)	
Legale rappresentante (nome e cognome)	
Unità operativa interessata (indirizzo)	
CAPComune	Prov
Telefono Fax	E-mail
N. complessivo di dipendenti alla data di assunzione de	ell'apprendista
Di cui apprendisti:	
2) TUTORE o REFERENTE AZIENDALE - N. apprend  Cognome N.  Codice fiscale  Rapporto con l'azienda:  titolare o socio dell'azienda  dipendente	ome
Solo per i dipendenti, specificare:	
Qualifica livello/inq	uadramento contrattuale
anni di esperienza nel settore	
Ha frequentato il corso per tutor di n c - Se <u>SI</u> indicare la modalità di erogazione della forma	
	Formazione accreditato (esterna)
Attestato di frequenza rilasciato in data	da
- Se <u>NO</u> indicare	
Data presunta avvio corso	

3) APPRENDISTA			
Cognome			
Codice fiscale	Cittadinanza		
Luogo/Stato di nascita			
Residenza/Domicilio in Via/Piazza/ecc.			
CÁP	Comune Pro	vincia	
Tel./CellFax	E-mail	<del></del>	
Data di scadenza del permesso di soggiorno (nel casc	o di stranieri)		
Titolo posseduto:			
Nessun titolo			
Licenza elementare			
Diploma di licenza media			
Qualifica professionale regionale o del sistema regio	nale di Istruzione e Formazione Profe	essionale (IeFP)	
(specificare)			
Diploma professionale del sistema regionale di Istruz	zione e Formazione Professionale (lei	FP)	
(specificare)	·		
Diploma di maturità (specificare)			
Laurea (specificare)			
Altro (specificare)		_	
Indicare l'ultimo anno frequentato (se abbandonato)			
Altre esperienze formative (Altri corsi frequentati e conclusi con rilascio di attestazione diversa da quelle sopra indicate)			
Titolo corso:	erogato da	n. ore	
Titolo corso:	erogato da	n. ore	
Titolo corso.	erogato da	n. ore	

Dati contrattuali	
Tipologia di apprendistato:	
per la qualifica e per il diploma professionale	
professionalizzante o contratto di mestiere	
Data di assunzione:	
Data di scadenza contratto:	
Macrosettore:	
Area Economico-Professionale:	
Contratto Collettivo di riferimento:	
Profilo Professionale di riferimento <sup>1</sup> :	
Durata del contratto di apprendistato (in mesi)	
Tempo pieno	
Tempo parziale	
Stagionale	
Livello di inquadramento iniziale:	
Livello di inquadramento finale:	
Qualifica professionale da conseguire <sup>2</sup> :	
Codice ISTAT di riferimento <sup>3</sup> :	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Indicare il profilo di riferimento. In carenza della contrattazione collettiva, degli Accordi Interconfederali o del Repertorio nazionale dei profili professionali, di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 167/2011, indicare il profilo del "Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata", di cui alla D.G.R. n. 1625 dell'8 novembre 2011.

Nel caso dell'apprendistato professionalizzante, indicare la qualifica contrattuale da conseguire.

Indicare il codice della Classificazione delle Professioni ISTAT in vigore. L'ultima approvata è la CP2011.

4) PROFILO PROFESSIONALE	
N ore totali di formazio	one.
4a) Competenze di base e trasvers	ali⁴ (120 ore)
Da considerarsi assolta L'apprendista è in possesso di titolo a	adeguato
(specificare)	
Da assolvere (secondo le modalità	definite dalla Regione)
Modalità di erogazione della forma:	zione
Aziendale (Interna)	Organismo di Formazione accreditato (esterna)
(in caso di formazione aziendale, a formativa)	liegare dichiarazione di possesso dei requisiti adatti per la capacità
	nali e specialistiche <sup>5</sup> ( ore totali)
Unità di Competenza	
Conoscenze:	
Capacità:	
2. Unità di Competenza	
Conoscenze:	
Capacità: ————————————————————————————————————	

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Da compilare solo in caso di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. Nel caso dell'apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale, le competenze di base sono quelle indicate pel Protocollo di Intesa.

nel Protocollo di Intesa.

<sup>5</sup> Indicare le Unità di Competenza di riferimento. In carenza della contrattazione collettiva, degli Accordi Interconfederali o del Repertorio nazionale dei profili professionali, di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 167/2011, indicare le Unità del "Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata", di cui alla D.G.R. n. 1625 dell'8 novembre 2011. Inserire tutte le competenze acquisite dall'apprendista, eventualmente anche articolate in abilità/capacità e conoscenze.

3. Unità di Competenza
Conoscenze:
Capacità:
Modalità di erogazione della formazione (solo in caso di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale)
Aziendale (Interna) Esterna (a cura della Regione)
(in caso di formazione aziendale, allegare dichiarazione di possesso dei requisiti adatti per la capacità- formativa)
5) CERTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DELLE COMPETENZE
Le competenze acquisite dall'apprendista sono certificate secondo le modalità definite dalla Regione, in coerenza con il sistema nazionale di certificazione delle competenze e registrate sul libretto formativo.
Si allega, al presente, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità di tutti i sottoscrittori del Piano.
(luogo e data), il
Firma dell'apprendista
Firma del tutore o referente aziendale
Il sottoscritto consapevole dei propri diritti in merito al trattamento dei dati personali, come previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., autorizza il soggetto preposto alla valutazione e validazione del Piano Formativo Individuale al trattamento e diffusione dei dati forniti esclusivamente per i fini riguardanti le procedure in materia di formazione in apprendistato.
(Il Rappresentante legale dell'azienda)
Timbro e firma per esteso e leggibile

		All'Ente Bilaterale	
		Solo in carenza dell'Er	nte Bilaterale. Inviare a
		Regione Basilicata Dipartimento Form Cultura e Sport Via Vincenzo verra 85100 - Potenza	azione, Lavoro,
Oggetto: richiesta p	arere di conformità P	iano/i Formativo/i Ind	ividuale/i
II/La sottoscritto/a		C.F	
In qualità di legale ra	opresentante dell'azien	da	
CAPCC	MUNE		
Tel.	Fax	E-mail	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		IEDE	
il parere di conform apprendista/i	ità per n Piano	/i Formativo/i Individu	ale/i, relativo/i all'/agli
Nominativo	Qualifica	Data di assunzione	Livello di inquadr. iniziale

Si allega/no, alla presente, il/i Piano/i Formativo/i Individuale/i, relativo/i all'/agli apprendista/i di cui sopra, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di apprendistato.
(luogo e data), il
Il sottoscritto consapevole dei propri diritti in merito al trattamento dei dati personali, come previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., autorizza il soggetto preposto alla valutazione e validazione del Piano Formativo Individuale al trattamento e diffusione dei dati forniti esclusivamente per i fini riguardanti le procedure in materia di formazione in apprendistato.
(Il Rappresentante legale dell'azienda)
Timbro e firma per esteso e leggibile

# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47, DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

II/La sottoscritto/a
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76, DPR 28 dicembre 200, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o di uso di atti falsi, che l'Azienda rappresentata risponde ai seguenti requisiti:
presenza in azienda di personale con funzioni formative relative alle competenze professionali specialistiche previste dal piano formativo individuale dell'apprendista;
presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate;
☐ disponibilità di spazi distinti rispetto ai locali destinati alla produzione di beni e servizi, in regola con la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza e forniti delle attrezzature e delle strumentazioni adeguate al piano formativo individuale dell'apprendista.
Pertanto l'impresa si impegna a realizzare all'interno la formazione formale relativa alle competenze professionali specialistiche secondo le modalità definite dal Piano formativo individuale di dettaglio e ad attestare lo svolgimento di alle formazione secondo quanto previsto dalla Regione stessa.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.L.gs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali accolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
(Luogo e data) (Il dichiarante)

AI SENSI DELL'ART.38, DPR 28 DICEMBRE 2000, N.445, LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE INVIATA UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI UN VALIDO DOCUMENTO D'IDENTITÀ DEL DICHIARANTE.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data  $27 \cdot 4 \cdot 12$  al Dipartimento interessato  $\nearrow$  al Consiglio regionale  $\bigcirc$ 

L'IMPIEGATO ADDETTO

F- Luonjo

